



PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

1. PREMESSA

Questo protocollo nasce con l'intento di pianificare le azioni d'inserimento degli alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri, facilitandone l'ingresso nell'Istituto e nel sistema scolastico italiano.

Il protocollo definisce e disciplina le procedure di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri nel nostro Istituto, in base ai riferimenti normativi nazionali che negli ultimi anni hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale e dell'integrazione degli alunni stranieri.

2. SCOPI DEL PROTOCOLLO

- definire una prassi condivisa, all'interno dell'istituto, in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso di alunni non italofoni nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo – arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le culture e con le "storie" di ogni individuo;
- favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per trattare i temi dell'integrazione e della società multietnica, nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- utilizzare in maniera razionale e proficua le risorse professionali disponibili.

Il protocollo definisce prassi condivise di carattere:

- amministrativo (iscrizione);
- comunicativo (prima conoscenza);
- educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe accoglienza, intercultura, italiano come seconda lingua d'uso quotidiano, valutazione);
- sociale (rapporti con il territorio);
- organizzativo (istituzione formale della commissione accoglienza come articolazione del collegio docenti).

3. COMMISSIONE ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il D.P.R. 394 del '99, all'articolo 45, attribuisce al Collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento nelle classi degli alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri.

Al Collegio spetta la nomina di una Commissione per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e per la promozione dell'educazione interculturale.

Composizione della Commissione di Istituto:

- è eletta dal Collegio e rappresenterà una sua articolazione;
- è rappresentativa di ogni indirizzo presente all'interno dell'Istituto;
- è costituita dal Dirigente Scolastico e da docenti di ogni indirizzo di studi presenti all'interno dell'Istituto;
- può articolarsi per sottogruppi di lavoro;
- è presieduta dalla Funzione Strumentale per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri, se presente, o da docente con Funzione Strumentale per l'area studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Le competenze della Commissione di istituto sono le seguenti:

- progettuali;
- gestionali;
- raccordo (anche con le altre scuole in rete e con CPIA/CTP);
- collaborazione con il territorio (Enti Locali., Associazioni, Centri di Documentazione, Altro);
- monitoraggio;
- verifica del protocollo.

4. PROCEDURA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE

Iscrizione dello studente

L'iscrizione dell'alunno non italofono non è da ritenersi fine a se stessa, ma già descrittiva di un percorso di accoglienza. Il momento dell'accoglienza e del primo inserimento risulta fondamentale per un corretto processo d'integrazione, perché in questa fase si pongono le basi per un percorso scolastico positivo (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 19/02/2014*).

Un addetto agli uffici di segreteria

- iscrive i minori;
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (o chiede l'autocertificazione);
- acquisisce l'opzione se avvalersi o meno della religione cattolica;
- avvisa tempestivamente la Commissione Accoglienza;
- invita i genitori e l'alunno al primo colloquio.

Colloquio con la famiglia

Accogliere la famiglia ed accompagnarla ad una graduale integrazione corrisponde a coinvolgerla e renderla partecipe delle iniziative e delle attività della scuola, condividendo un progetto pedagogico che valorizzi le specificità dell'alunno (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 19/02/2014*).

Il docente Funzione Strumentale e/o eventualmente un membro della commissione di istituto di accoglienza:

- effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia e con lo studente;
- raccoglie una serie di informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico pregresso;
- compila una essenziale biografia dell'alunno;
- somministra allo studente test per valutare le competenze in L1, e/o nelle discipline che possono facilitare l'inserimento (ad es. lingua veicolare, matematica);
- può offrire copia del materiale illustrativo della scuola;
- se necessario, si avvale della collaborazione di un facilitatore/mediatore culturale (da richiedere al Comune);
- il colloquio può essere concluso da una visita e presentazione della struttura scolastica;
- convoca la Commissione Accoglienza.

5. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Lo studente viene tempestivamente inserito nella classe assegnatagli secondo le disposizioni normative contenute nel D.P.R. 394/99 e nella C.M. 2/2010.

La Commissione Accoglienza e integrazione alunni stranieri:

- propone la classe tenendo conto
 - dell'età anagrafica (secondo la normativa è possibile iscrivere lo studente in una classe inferiore o superiore di un anno rispetto alla sua età anagrafica);
 - del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno;
 - dell'orientamento degli studi nel Paese di provenienza;
 - dell'accertamento di competenze e abilità;
 - delle caratteristiche della classe in cui sarà inserito;
 - di una equilibrata distribuzione di alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri nelle classi, secondo le disposizioni normative (DPP, 394/99, all'articolo 45)
- ripartisce gli alunni nelle classi secondo le indicazioni contenute nella C.M. 2/2010
- fornisce al docente coordinatore i primi dati raccolti e il materiale didattico che ritiene utile alla prima accoglienza, concordando laddove fosse necessario modalità e strumenti che possano facilitare l'accoglienza e l'integrazione dello studente nella classe.

6. PROCEDURA DI ACCOGLIENZA

Per poter inserire l'alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione i docenti del CdC predispongono attività di accoglienza dell'alunno nell'istituto e nella classe. In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un mediatore culturale/facilitatore che possa facilitare l'interazione tra tutti i soggetti presenti, permettendo all'alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi. La Commissione Accoglienza e integrazione alunni stranieri sostiene i docenti del CdC, proponendo attività già strutturate e fornendo o segnalando utili sussidi didattici.

Tutti i docenti della classe si impegnano a:

- rilevare i bisogni specifici di apprendimento e, in accordo con la commissione, a favorire la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione-italiano L2;
- prestare attenzione al clima relazionale;
- favorire l'integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;
- progettare momenti di osservazione in situazione;
- strutturare percorsi adeguati alle competenze dell'alunno (programmazione individualizzata, per la redazione del Piano di Studio Personalizzato o per la documentazione delle strategie di intervento personalizzato, progettare percorsi paralleli per il biennio, progettare percorsi alternativi, ad esempio utilizzando le materie di studio per l'ampliamento delle competenze lessicali e solo successivamente per l'acquisizione dei contenuti);
- individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina.

Un'accoglienza amichevole potrebbe anche concretizzarsi nell'individuazione per ogni alunno straniero di un compagno/una compagna italiano/a che svolga la funzione di tutor e di "compagno di viaggio".

Il docente del laboratorio di Italiano L2

- valuta il livello linguistico dello studente;
- appronta una programmazione specifica;
- si raccorda con i docenti delle classi.

7. IL PERCORSO PERSONALIZZATO

Le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, emanate nel febbraio 2014, sottolineano che "gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato" con particolare riferimento agli alunni neo - arrivati provenienti da paesi di lingua non latina.

Il percorso deve essere formalizzato dai docenti, dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto in itinere.

Il percorso didattico personalizzato è lo strumento per aiutare gli studenti neo-inseriti a superare le iniziali difficoltà linguistiche, così come prescrive la legge.

Il Consiglio di classe o il modulo, valutando caso per caso, può:

Per gli alunni del biennio:

- progettare percorsi individualizzati;
- progettare percorsi paralleli finalizzati al riallineamento delle materie di base;
- facilitare e promuovere la partecipazione ai laboratori di italiano L2;
- richiedere, se necessario, l'intervento di un mediatore/facilitatore culturale;
- prevedere la sostituzione della seconda o della terza lingua straniera e relativa valutazione periodica e finale con l'apprendimento dell'italiano L2;

- progettare percorsi di facilitazione didattica (rilevazione dei bisogni, uso di materiali visivi, musicali e grafici, semplificazione linguistica, metodologia laboratoriale);
- progettare percorsi di facilitazione relazionale (programmazione di attività interculturali rivolte a tutti alunni, utilizzo di materiale nelle diverse lingue, individuazione di compagni di classe tutor, promozione di attività in piccolo gruppo).

Per gli alunni del triennio:

- progettare percorsi personalizzati;
- progettare percorsi paralleli finalizzati al potenziamento delle materie di indirizzo;
- facilitare e promuovere la partecipazione ai laboratori di italiano L2;
- richiedere, se necessario, l'intervento di un mediatore/facilitatore culturale;
- progettare percorsi di facilitazione didattica (rilevazione dei bisogni, uso di materiali visivi, musicali e grafici, semplificazione linguistica, metodologia laboratoriale);
- progettare percorsi di facilitazione relazionale (programmazione di attività interculturali rivolte a tutti alunni, utilizzo di materiale nelle diverse lingue, individuazione di compagni di classe tutor, promozione di attività in piccolo gruppo).

I percorsi personalizzati e/o individualizzati andranno condivisi con la Commissione Accoglienza.

L'apprendimento dell'italiano L2

Le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, sottolineano come l'apprendimento dell'italiano L2 sia cruciale ai fini dell'inserimento positivo e di una storia di buona integrazione.

Il CdC deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l'alunno si trova.

- FASE 1: l'alunno neo arrivato impiega da 3 mesi ad 1 anno per apprendere la lingua della comunicazione quotidiana. In questa fase
 - l'alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere materiale operativo di italiano L2 da usare autonomamente, se possibile nella fase iniziale (3-4 mesi) per circa 8-10 ore settimanali;
 - gli studenti con gravi difficoltà linguistiche (es. cinesi o arabofoni senza conoscenze pregresse di lingue occidentali) possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. Durante le ore di lingua straniera gli studenti suddetti, se non impegnati nelle attività di italiano L2 si dedicheranno ad attività individuali appositamente predisposte;
 - i docenti del CdC, in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi del percorso personalizzato, selezionano le unità didattiche che meno richiedono, per un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute.
- FASE 2: l'alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana e deve acquisire la lingua astratta, per studiare le discipline. In questa fase, che dura all'incirca 4 anni, è importante che
 - l'alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo;

- i docenti facilitino l'apprendimento di ogni disciplina attraverso glossari, mappe concettuali, semplificazione delle consegne, linguaggio non verbale e uso delle immagini, sottolineatura dei concetti base, valorizzazione dei saperi precedenti, semplificazione dei testi, supporti multimediali, uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare.

In assenza della presenza in Istituto di un docente della classe di concorso A23 (Italiano L2), l'incarico di insegnamento per i corsi di alfabetizzazione dovrà essere assegnato prioritariamente in possesso di titolo specifico.

La valutazione

Le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, sottolineano che, secondo il DPR 394/1999, art. 45, e il DPR 122/2009, i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio Docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato secondo la normativa vigente;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

In sede di valutazione periodica e finale il Consiglio di Classe:

- garantisce agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto del punto di partenza e, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite;
- assicura una valutazione che tenga conto della complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa;
- tiene conto dei progressi effettuati nell'apprendimento dell'italiano L2 e dei risultati raggiunti nel laboratorio linguistico di italiano L2 (come da relazione del docente referente del laboratorio);
- in occasione della stesura del documento del 15 maggio per la presentazione della classe all'esame di Stato, potrà essere allegata, nella parte riservata, un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento;
- considera crediti formativi per l'esame di Stato eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine;

- valorizza, anche in occasione del colloquio dell'esame di Stato, contenuti relativi alla lingua e cultura del Paese d'origine.

In sede di valutazione, il CdC, in base al percorso personalizzato (PDP), seguendo le Linee guida del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, può:

- adottare una valutazione "di percorso", formulando un profilo generale sulla base della progettazione personalizzata (PDP), dell'impegno personale e tenendo conto delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri docenti
- alla fine del primo periodo, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

oppure

"La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali, nonostante la compilazione di eventuale PDP non sia stato possibile effettuare percorsi di studio personalizzati di durata significativa, si consiglia di procedere come sopra e di subordinare l'eventuale ipotesi di bocciatura alla luce dei seguenti elementi:

- il grado di inserimento nel gruppo classe;
- il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe essere inserito;
- il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico;
- i risultati del lavoro svolto con l'insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti che hanno svolto attività con l'alunno;
- la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento emerse/dimostrate.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Considerata la necessità di formazione continua in relazione all'accoglienza e all'inclusione degli alunni stranieri, così come alla necessità di adattamento dei percorsi scolastici per gli alunni non italofofoni, il Collegio Docenti stabilisce all'inizio di ogni anno scolastico se e quante ore di formazione dedicare a questa tematica.